



PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 28 del 15 giugno 2026 (Testo entrato in vigore il 7 luglio 2026)

Indice

Art. 1 – Oggetto, finalità, principi e criteri.....	3
Art. 2 – Definizione del concetto di spesa di rappresentanza.....	3
Art. 3 – Soggetti titolati ad effettuare le spese.....	4
Art. 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza.....	4
Art. 5 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza.....	5
Art. 6 – Stanziamento in bilancio e procedure di spesa.....	6
Art. 7 – Rendicontazione delle spese e loro pubblicità.....	7
Art. 8 - Disposizioni finali.....	7
Art. 9 - Pubblicazione ed entrata in vigore.....	7

Art. 1 – Oggetto, finalità, principi e criteri

1. Il presente regolamento individua e disciplina la gestione delle spese di rappresentanza, disposte dagli organi titolati ad effettuare tali spese e le relative procedure, amministrative e contabili, nel rispetto della vigente normativa, nonché della più recente giurisprudenza contabile.
2. La disciplina dettata è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica secondo quanto disposto dall'art. 97 della Costituzione, oltre al rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, proporzionalità e razionalità, che governano l'azione amministrativa.
3. In particolare il presente regolamento ha lo scopo di:
 - garantire il contenimento della spesa pubblica;
 - uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile.

Art. 2 – Definizione del concetto di spesa di rappresentanza

1. Per spese di rappresentanza si intendono quelle spese:
 - correlate a situazioni ufficiali, connotate da carattere di eccezionalità, che hanno la specifica funzione di mantenere od incrementare il prestigio istituzionale esterno e la promozione della Provincia di Savona, intesa quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo, dell'immagine e dell'attività della Provincia medesima nel contesto sociale, interno, locale, nazionale ed internazionale, per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;
 - derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente e/o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità, rappresentanti o delegazioni, italiane o straniere, di cerimonie, ricorrenze, incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione provinciale;
 - manifestazioni od iniziative in cui la Provincia risulti coinvolta, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'Ente ed il suo ruolo, così da accrescerne il prestigio attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine nell'assetto ordinamentale di riferimento;
 - idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini, tese a finanziare - nel rispetto dei criteri di decoro, sobrietà ed economicità - iniziative di visibilità e comunicazione esterna dell'Ente provinciale.
2. Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse sono idonee ad assumere una valenza rappresentativa e necessarie a perseguire le finalità di cui al

comma 1, nel caso in cui siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa avuto riguardo per la qualità dei soggetti che esplicano l'attività e della eccezionalità della circostanza, inquadrabile al di fuori delle ordinarie.

3. La deviazione dalle finalità pubblicistiche di tali spese di rappresentanza, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute, in coerenza con i parametri indicati al comma 1, comporteranno l'inammissibilità della spesa.

Art. 3 – Soggetti titolati ad effettuare le spese

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, attraverso l'attivazione delle procedure di spesa da parte dell'ufficio competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, il Presidente e, previo assenso anche espresso senza formalità, i soggetti cui è demandata la cura e la valorizzazione dell'immagine istituzionale dell'Ente.
2. I soggetti di cui al precedente comma comunicano preventivamente al Dirigente competente la necessità di effettuare spese di rappresentanza, al fine di acquisire preventivamente il relativo assenso ed il connesso impegno di spesa.
3. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento necessita di adeguata motivazione con riferimento agli scopi perseguiti, che dovranno essere indicati in coerenza con quelli previsti all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

Art. 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un concreto e diretto interesse dell'Amministrazione:
 - spese relative a forme di ospitalità, manifestazioni di ossequio e considerazione di soggetti investiti di cariche pubbliche e/o dirigenti con rappresentanza esterna di enti ed associazioni a particolare rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo degli stessi settori;
 - conferenze stampa indette, per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
 - inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali prendano parte anche personalità esterne all'Amministrazione;
 - atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali, ecc) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità esterne all'Ente o cittadini emeriti;

- spese fondate sulla concreta ed obiettiva esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere rapporti con soggetti estranei accrescendo il proprio ruolo istituzionale, anche per motivi di reciprocità;
- spese strumentali: cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc) consegna o invii di omaggi di modico valore (medaglie, targhe, coppe ed altri premi - anche di carattere sportivo da concedere solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale - fiori o corone, volumi, generi di conforto, presenti vari, ecc);
- organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative simili, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per affitto locali, colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV;
- comunque ogni altra iniziativa che risponda al dettato dell'articolo 2 del presente Regolamento.

2. Qualsiasi spesa deve comunque essere caratterizzata dai seguenti elementi:

- motivazione in ordine all'interesse istituzionale perseguito;
- presenza di elementi che richiedono una proiezione esterna dell'attività dell'Ente;
- dimostrazione del rapporto tra attività dell'ente e la spesa sostenuta;
- qualificazione del soggetto destinatario;
- ragionevolezza, proporzionalità e congruità.

Art. 5 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza e saranno pertanto in ogni caso inammissibili:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- spese prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone;
- omaggi, liberalità, doni natalizi o in concomitanza di altre ricorrenze, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'Ente;
- spese di ristoro (acqua, caffè, colazioni, ecc) per dipendenti ed amministratori dell'Ente in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro, seminari, conferenze di servizio) e più in generale le spese per le normali riunioni degli organi istituzionali per fini istituzionali;

- spese in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
 - pubblicazioni contenenti riferimenti diretti alla promozione dell'immagine dei vertici politici;
 - spese sostenute per consumazioni offerte a funzionari/dirigenti dello Stato in missione o di ristorazione con soggetti politici, sindacali e altri amministratori pubblici, i cui incontri risultano privi del carattere di rappresentanza di cui all'art. 2.
2. Non sono imputabili nel prospetto delle spese di rappresentanza le spese esibite con carenza di documentazione giustificativa e quelle che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non posseggono i presupposti sostanziali di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nonché le spese effettuate dai soggetti non autorizzati.

Art. 6 – Stanziamento in bilancio e procedure di spesa

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate sino al raggiungimento dei limiti dell'importo massimo stanziato in sede di approvazione del Bilancio di previsione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Il budget pertanto viene determinato annualmente dal Consiglio Provinciale in sede di approvazione del bilancio di previsione e assegnato nel PEG al Dirigente competente.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Dirigente del servizio competente, nel rispetto degli obiettivi esplicitati nell'ambito del PEG, mediante apposita determinazione indicante, per ogni singola spesa: le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che inducono a sostenere la spesa e le persone o Enti che beneficino della stessa.
3. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Dirigente del servizio competente con apposito atto, sulla base di idonea documentazione giustificativa conservata agli atti (fattura, ricevuta fiscale, ecc) debitamente prodotta da chi le ha disposte.
4. Le spese di rappresentanza devono essere adeguatamente motivate per consentirne un appropriato controllo. A tal fine, l'obbligo di giustificazione e motivazione comporta l'obbligo di specifica documentazione da cui risulti, per ogni specifica spesa:
 - l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
 - la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa;
 - l'effettiva esecuzione delle spese;
 - le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla;
 - la legittima misura della spesa;
 - la qualificazione e la specificazione dei soggetti destinatari.

Art. 7 – Rendicontazione delle spese e loro pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sono rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
2. Per tale scopo viene predisposto alla fine di ogni esercizio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, o in altra data ritenuta idonea, comunque entro il termine della predisposizione del rendiconto dell'esercizio e dei suoi allegati, la cui approvazione è stabilita per il 30 aprile di ogni anno, un apposito prospetto contenente per ogni spesa sostenuta l'oggetto, l'occasione in cui la spesa è stata sostenuta e l'importo.
3. Il prospetto di cui al precedente comma 2 è pubblicato sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente e trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a cura del servizio finanziario dell'Ente.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento dà attuazione immediata e concreta ai principi generali sanciti dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 9 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni all'albo on line della Provincia, unitamente alla delibera di approvazione ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima deliberazione.